



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Siram S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria della costituenda ATI con Manutencoop F.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Becchi, Loredana Grillo e Annalisa Bassi, con domicilio eletto presso quest'ultima in Parma, strada Petrarca 8;

contro

Università degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di

CPL Concordia Soc. Coop., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma n. 501/29518 del 17 luglio 2012 recante annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e della procedura di gara relative alla "gestione tecnologica integrata e servizio energia con supporti tecnico - logistico e interventi di riqualificazione impiantistica dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2017;

della delibera del C.D.A. dell'Università di Parma n. 501/29519 del 17 luglio 2012, recante indicazione di procedura negoziata per l'affidamento del medesimo servizio per il periodo dal 27 agosto 2012 al 28 febbraio 2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Visto il dispositivo n. 358/2012;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012, i difensori come specificato nel verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Laura Marzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso avviato alla notifica il 26 luglio 2012 e depositato il giorno successivo, Siram S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI con Manutencoop F.M. S.p.A., ha impugnato: la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma del 17 luglio 2012, di contenuto ignoto, comunicata con nota del 23 luglio 2012, recante l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, disposta in suo favore, nonché dell'intera procedura di gara relativa alla "Gestione tecnologica integrata e servizio energia con supporti tecnico logistico e interventi di riqualificazione impiantistica dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2017"; l'ulteriore delibera del 17 luglio 2012, di contenuto ignoto, comunicata con nota del 23 luglio 2012, recante indizione di procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c), D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento del medesimo servizio per il periodo dal 27 agosto 2012 al 28 febbraio 2013; nonché tutti gli atti presupposti ivi compresa la lettera di invito alla procedura negoziata.

In uno con il ricorso, in cui ha formulato anche domanda risarcitoria, ha chiesto l'adozione di misure cautelari urgenti rappresentando, anche in qualità di gestore uscente del servizio con scadenza al 28 agosto 2012, il pregiudizio grave ed irreparabile, consistente nella definitiva preclusione della possibilità di vedere consolidata l'aggiudicazione conseguita all'esito della gara annullata - e, dunque, la prosecuzione del servizio - che sarebbe derivato dalla perdurante efficacia degli atti impugnati e, segnatamente, dalla mancata inibizione dell'avvio della procedura negoziata, il cui termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 2 agosto 2012.

Con decreto *inaudita altera parte* del 31 luglio 2012 è stata accolta la domanda di misure cautelari monocratiche nelle more della trattazione del ricorso alla prima camera di consiglio utile, fissata per il 19 settembre 2012.

L'Università intimata si è costituita in giudizio a ministero dell'Avvocatura distrettuale dello Stato chiedendo la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti notificati il 12 settembre 2012 la ricorrente ha ampliato e precisato le censure avverso gli atti già impugnati, conosciuti all'esito di accesso avvenuto in data 9 agosto 2012.

L'avvocatura dello Stato ha resistito anche a tale ulteriore gravame.

Alla camera di consiglio del 19 settembre 2012 la ricorrente, in considerazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, sotto condizione risolutiva, disposta in suo favore dall'Università all'esito del decreto presidenziale, ha rinunciato all'istanza cautelare e la causa è stata rinviata al merito.

In vista della discussione le parti hanno depositato scritti conclusivi e repliche nonché ulteriori documenti e all'udienza pubblica del 19 dicembre 2012, su richiesta dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda una procedura aperta indetta dall'Università di Parma per la "Gestione tecnologica integrata e servizio energia con supporti tecnico logistico e interventi di riqualificazione impiantistica dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2017", con importo a base d'asta di € 34.890.453,91 IVA esclusa, oltre € 197.972,81 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 75 punti all'offerta tecnica e di 25 punti all'offerta economica.

Alla gara hanno partecipato quattro concorrenti delle quali due sono state escluse per il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, prevista nel disciplinare di gara, di punti 45 per l'offerta tecnica: delle restanti due, alla seduta pubblica del 26 giugno 2012, la ricorrente è risultata aggiudicataria provvisoria con punti 86,13 e la controinteressata ATI CPL Concordia soc. coop. si è qualificata al secondo posto con punti 80,66.

Chiesta ed ottenuta la documentazione a comprova dei requisiti, la stazione appaltante, appreso di un articolo di

stampa locale asseritamente critico sulla vicenda afferente alla gara in oggetto, ha sospeso l'aggiudicazione in favore della ricorrente ed ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato in ordine alla correttezza della ripartizione percentuale 75/25 tra merito tecnico ed economico prevista nel disciplinare.

Ottenuto il chiesto parere, con le impugnate note del 23 luglio, facendo proprie le considerazioni dell'Avvocatura, ha comunicato l'intervenuto annullamento d'ufficio della gara ed ha invitato la sola Siram S.p.A. alla procedura negoziata *ex art. 57, comma 2, lett. c)*, D. Lgs. 163/2006, indetta in data 17 luglio 2012 per l'affidamento del medesimo servizio per il periodo dal 27 agosto 2012 al 28 febbraio 2013.

3. Ritenendo illegittimi i suddetti atti la ricorrente li ha impugnati deducendo, con 4 motivi, l'illegittimità della revoca/annullamento della procedura aperta e, con ulteriori 4 motivi, l'illegittimità della procedura negoziata in via autonoma oltre che in via derivata.

In particolare, per quanto riguarda l'annullamento della procedura aperta, ha dedotto l'eccesso di potere e la violazione di legge: 1) per violazione delle garanzie procedurali; 2) per difetto assoluto di motivazione nonché per violazione dei principi di affidamento e di buon andamento dell'azione amministrativa e per contraddittorietà intrinseca atteso che le ragioni dell'atto di autotutela sarebbero risultate risiedere nella non congrua ripartizione dei punteggi contenuta nel disciplinare di gara, che sarebbe apparsa, soltanto ad operazioni di gara concluse e ad avvenuta aggiudicazione provvisoria, tale da incidere sull'economicità dell'appalto; violazione, a dire della ricorrente, ancor più grave tenuto conto che l'Università aveva già revocato un precedente bando di gara, per emettere uno ulteriore (l'attuale), all'esito di approfondita istruttoria dalla quale, mentre era risultato confermato il rapporto percentuale 75/25 tra merito tecnico ed economico, era scaturita, viceversa, la decurtazione dell'importo a base d'asta, ritenuto troppo elevato, del 13% per il servizio energia e del 10% per le altre prestazioni; 3) per illogicità manifesta atteso che, revocata la procedura aperta per la ritenuta antieconomicità, asseritamente derivante soltanto dal citato rapporto percentuale 75/25 relativo all'offerta tecnica, inopinatamente la procedura negoziata bandita per tamponare le esigenze di proseguire il servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara, sarebbe stata indetta con un prezzo a base d'asta superiore del 23% a quello della gara revocata; 4) per perplessità e difetto di istruttoria atteso che il rapporto percentuale 75/25 tra offerta tecnica ed economica non sarebbe errato trattandosi di appalto integrato con una forte componente di servizi di progettazione e lavori di manutenzione che postulano la necessaria preponderanza dell'aspetto qualitativo dell'offerta su quello economico.

4. L'amministrazione, costituendosi in giudizio, ha difeso la legittimità del proprio operato esponendo: che il criterio dell'economicità costituirebbe la regola negli appalti; che in caso di revoca di una aggiudicazione provvisoria, non riconoscendosi in capo all'aggiudicatario una posizione di aspettativa qualificata, non sarebbe necessaria né la comunicazione di avvio del procedimento né una particolare motivazione.

In fatto ha rappresentato che, ritenendo la procedura negoziata definitivamente travolta dal decreto cautelare, l'Università ha dato corso alla gara precedentemente annullata, disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente, sotto condizione risolutiva in caso di esito del giudizio ad essa sfavorevole.

In relazione ai motivi aggiunti ha eccepito l'inammissibilità delle censure con le quali la ricorrente pretenderebbe di contestare la non congruità delle valutazioni operate dalla stazione appaltante in sede di autotutela, poiché afferenti alla sfera della discrezionalità amministrativa.

5. La tesi difensiva dell'Amministrazione non può essere condivisa.

Al Collegio è ben noto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di revoca dell'aggiudicazione provvisoria non sarebbe imposta né la comunicazione di avvio del procedimento né la ponderazione dell'interesse pubblico al non perfezionamento dell'aggiudicazione con l'interesse antagonista dell'aggiudicatario in via provvisoria, ritenendosi sufficiente la sussistenza di effettive ragioni di pubblico interesse

e/o di convenienza; invero, nei confronti di tale manifestazione volitiva, l'aggiudicatario provvisorio vanterebbe una aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 11 ottobre 2012, n. 1756).

Tuttavia osserva che detto principio, letto ed apprezzato nella sua interezza, acquista, nel caso di specie, un significato che milita in direzione opposta a quella fatta propria dall'amministrazione, consistente nella ritenuta spettanza alla stazione appaltante di un potere di revoca *ad libitum*.

La questione, invero, va ricondotta nei doverosi binari ermeneutici.

L'annullamento di una procedura di gara, così come l'annullamento della aggiudicazione provvisoria, sia che adottato con il *nomen iuris* di autoannullamento sia che con quello di revoca, costituisce un provvedimento amministrativo la cui adozione deve soggiacere a tutte le regole, prima di tutto di legittimità, che devono improntare l'azione amministrativa, fra le quali va riconosciuta assoluta primazia all'obbligo motivazionale laddove, come nel caso di specie, si tratti, come si vedrà più innanzi, di provvedimento connotato da evidente discrezionalità.

5.1. Val bene, in proposito, ripercorrere cronologicamente i passaggi in fatto relativi alla vicenda per cui è causa.

L'Università di Parma, essendo in scadenza (precisamente al 28 agosto 2012) il servizio di Gestione tecnologica integrata e servizio energia con supporti tecnico-logistici e interventi di riqualificazione impiantistica in corso, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dello stesso servizio per la durata di tre anni e tre mesi, prorogabili al massimo fino al 30 giugno 2015, con importo a base d'asta di € 35.100.000,00; gara che è stata poi revocata "al fine di provvedere ad una valutazione comparativa tecnico-economica tra il capitolato posto a base del bando di gara...e quanto disponibile di similare nella convenzione Consip" (così testualmente a pag. 2 dell'estratto dal registro verbali del C.d.A. dell'8 marzo 2012 – doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente).

In detto verbale si legge che l'Amministrazione avrebbe indetto una nuova gara che, rispetto a quella revocata con atto consiliare n. 493/29200 del 12 dicembre 2011, avrebbe avuto le seguenti uniche differenze: estensione della durata del servizio ad anni cinque e riduzione, al fine di "ottimizzare i costi di gestione", dell'importo a base d'asta previsto per la gestione calore, di cui al Servizio 1, del 13% e, per tutti gli altri servizi, del 10% (cfr. pag. 4 id.).

Nella stessa sessione il Consiglio conferma, tra l'altro, di aver preso atto della relazione tecnica dell'ing. Oscar Corsi, Capo Settore Tecnico, prot. 4361 in data 9 febbraio 2012.

La suddetta relazione è stata prodotta in giudizio dall'Università resistente (cfr. allegato al doc. 1): in essa il tecnico, in funzione di RUP, in chiusura della disamina di tutti gli aspetti dell'indicenda gara, così si esprime: "Considerato il numero dei servizi e l'articolazione dei criteri (suddivisa in criteri e sub-criteri), per la loro valutazione tecnica, affinché per ognuno sia possibile assegnare un minimo ed adeguato punteggio per giungere ad una corretta valutazione del merito tecnico, si è proposto di attribuire 75 punti per l'offerta tecnica e 25 punti per l'offerta economica, anche in considerazione dell'art. 120 del DPR 207/2010, applicato in questo caso per analogia ai servizi, che già fissa il punteggio minimo per il merito tecnico a 65 punti. Pertanto, il punteggio tecnico proposto per l'offerta tecnica, è necessario per garantire una adeguata valutazione meritocratica delle offerte presentate dai concorrenti in gara, consentendo alla stazione appaltante di ottenere una elevata qualità dei servizi richiesti, a garanzia del mantenimento e della salvaguardia del patrimonio impiantistico dell'Ateneo".

Come è agevole rilevare dal passaggio testuale innanzi riportato, l'ing. Corsi, tecnico da ritenersi ragionevolmente esperto, è stato puntuale nell'indicare le ragioni che avrebbero consigliato l'adozione di un simile riparto di punteggio tra offerta tecnica ed offerta economica e, evidentemente, è stato tanto persuasivo in tutte le sue articolate e complesse osservazioni da far sì che l'intero progetto da lui predisposto sia stato approvato dal C.d.A. nella citata seduta dell'8 marzo 2012 (delibera a contrarre – doc. 1 di parte ricorrente).

A fronte di siffatta puntuale e scientifica predisposizione ed approvazione del progetto di gara, viceversa, nella richiesta di parere inoltrata, a gara espletata, all'Avvocatura dello Stato il 4 luglio 2012, il Rettore riferisce che "Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 giugno u.s., in considerazione del fatto che, a seguito della discussione intervenuta in seduta e dall'esame dei verbali, nonché di quanto evidenziato in un articolo di stampa locale, era emerso che la concorrente seconda classificata aveva fatto un'offerta economica più vantaggiosa rispetto alla prima e che, una tale conseguenza poteva essere scaturita dalla ripartizione dei punteggi contenuta nel disciplinare di gara, ha sospeso la delibera di aggiudicazione definitiva, al fine di acquisire un parere legale urgente dall'Avvocatura dello Stato sulla legittimità/logicità della suddivisione del punteggio per l'offerta tecnica e per quella economica, come deliberata dall'Amministrazione" (cfr. doc. 1 del fascicolo della resistente).

5.2. Così ricapitolati i passaggi salienti, il Collegio rileva che le motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a sospendere l'aggiudicazione sono: una non meglio identificata discussione avvenuta in C.d.A. e un articolo di stampa locale dai quali era emerso che l'offerta *economica* della seconda classificata era più vantaggiosa di quella della prima.

Dette argomentazioni, già di per sé deboli per supportare la decisione di sospendere l'aggiudicazione - se poste a confronto con la serietà e la puntualità scientifica della relazione dell'ing. Corsi del marzo 2012, regolarmente esaminata ed approvata - scompaiono del tutto nella motivazione della impugnata delibera di annullamento della procedura.

Invero in detta delibera (doc. 3 del fascicolo della resistente) il Consiglio di Amministrazione riporta testualmente il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale, ne prende atto e se ne uniforma senza spendersi in alcuna ulteriore rinnovata valutazione di opportunità e convenienza e, tanto meno, di ravvisata illegittimità, limitandosi a riportare una formula, pressoché di stile, tanto suggestiva quanto generica, di richiamo ai provvedimenti in tema di *spending review*.

5.3. Al Collegio, dunque, non resta che verificare se il supporto motivazionale di un provvedimento tanto radicale, quale l'annullamento d'ufficio di una intera procedura di gara già ultimata, sia contenuto nel parere dell'Avvocatura, cui l'impugnata delibera rinvia recependolo.

Leggendo il suddetto parere (doc. 2 *id.*) si rileva come in esso sia stato esclusivamente evidenziato che l'art. 120, comma 1, del DPR 207/2010, che prevede che, dovendosi valutare con preferenza gli aspetti qualitativi dell'offerta, il punteggio da attribuire a quest'ultima non debba essere inferiore a 65, non si applica agli appalti di servizi.

Oltre detta affermazione l'Avvocatura esprime, con formula ipotetica, "che la previsione del bando, nella parte in cui prevede una ripartizione dei punteggi tra elementi economici e elementi tecnici fortemente sbilanciata in favore dei secondi, può incidere, come parrebbe essere avvenuto, sulla economicità dell'appalto...".

Dunque nell'indicato parere l'Avvocatura né ha evidenziato alcuna illegittimità originaria da emendare con l'annullamento degli atti di gara, né ha prospettato ragioni sopravvenute di opportunità e convenienza tali da consigliare la revoca.

Peraltro l'inapplicabilità alle prestazioni di servizi dell'art. 120, comma 1, DPR 207/2010, norma evidentemente posta a presidio della qualità dell'offerta tecnica, che il RUP ha ritenuto opportuno estendere anche alla gara per cui è causa, *non prevede un tetto massimo* (il 65%) oltre il quale non sarebbe possibile spingersi, ma fissa *una soglia minima* di punteggio.

In altri termini il rilievo dell'inapplicabilità della citata norma si profila, a giudizio del Collegio, del tutto inconferente atteso che l'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, ben può optare per un diverso punteggio, purché non illogico o irragionevole.

E', infatti, quanto avvenuto nel caso di specie in cui l'Università, optando per il rapporto percentuale 75/25, si è

liberamente e scientemente autovincolata, per le ragioni esplicitate dal RUP e condivise dal Consiglio di Amministrazione, a privilegiare il merito tecnico dell'offerta.

In conclusione, nella seduta dell'8 marzo 2012, in cui è stato deliberato di sospendere l'aggiudicazione, il C.d.A., oltre a farsi discutibilmente condizionare da "un articolo di stampa locale", si è limitato a rilevare, senza ulteriori valutazioni, che l'offerta *economica* della seconda classificata era più conveniente (*id est*: il prezzo offerto era più basso); viceversa, nulla dice in merito all'aspetto tecnico-qualitativo di essa: condotta in cui è già ravvisabile l'eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Infine, nella delibera del 17 luglio 2012, il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha disposto l'annullamento degli atti di gara e dell'aggiudicazione affidandone il supporto motivazionale ad un parere dell'Avvocatura dello Stato che non contiene, in nessun punto, rilievi di contrarietà a legge della *lex specialis* di gara, né, come già detto, indica ragioni sopravvenute di opportunità e convenienza tali da consigliarne il ritiro in autotutela.

Tanto con evidenti ricadute in punto di illegittimità dell'impugnata delibera per totale assenza di motivazione: detta delibera, invero, non risulta fondata su una – in ipotesi rilevata - contrarietà a legge di una o più clausole del bando, ma pare poggiare su un ripensamento dell'amministrazione, espressione, dunque, di lata discrezionalità, che, tuttavia, non trova alcuna giustificazione nella motivazione datane.

Invero, quantunque l'aggiudicazione provvisoria non generi alcun affidamento qualificato, risultando esposta a revisioni che possono condurre al suo annullamento in autotutela, quest'ultimo provvedimento deve essere congruamente motivato con la precisa indicazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano la lesione dell'impresa (provvisoriamente) aggiudicataria in ragione del legittimo affidamento creatosi.

In altri termini, come affermato di recente dal Consiglio di Stato con argomentazioni che il Collegio condivide, la P.A. conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse.

Tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 cost., cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, e costituisce il *pendant* dell'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla *lex specialis* di gara, che vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione (con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione da parte dell'amministrazione e tanto meno della facoltà di disapplicarle, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportune o incongruamente formulate) salva proprio la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, al loro annullamento. L'esercizio di un siffatto potere, tuttavia, incontra un limite insuperabile nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A., e nella tutela dell'affidamento ingenerato (Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5681).

Nel caso di specie, come ampiamente ricavabile dall'analisi che precede, nell'atto impugnato manca del tutto l'indicazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano la lesione dell'impresa, aggiudicataria provvisoria, tanto più se si considera che l'annullamento del precedente bando di gara e la rinnovata istruttoria condotta dall'Università - dalla quale, nell'approvare la nuova *lex specialis*, il criterio di riparto del punteggio tra offerta tecnica e offerta economica, era uscito indenne - ha non solo ingenerato in questa il legittimo affidamento ma ne ha, addirittura, giustificato il rafforzarsi, segnatamente sulla previsione che poi, del tutto immotivatamente, è divenuta, alla luce di un macroscopico quanto supino travisamento delle affermazioni contenute nel parere dell'Avvocatura, l'unica ragione del disposto annullamento.

L'illegittimità dell'annullamento degli atti della procedura aperta riverbera i suoi effetti anche sugli atti di indizione della procedura negoziata, che resta, pertanto, definitivamente travolta.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto per il rilevato difetto di motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi e, per l'effetto, gli atti impugnati devono essere annullati.

Al disposto annullamento corrisponde, in fatto, il mantenimento in via definitiva dell'aggiudicazione (definitiva) già disposta in favore della ricorrente, stante il venir meno della ivi apposta condizione risolutiva che, per effetto della presente sentenza, deve considerarsi non verificatasi.

Infine deve darsi atto che non vi è luogo a provvedere sulla subordinata domanda risarcitoria per equivalente o sull'altra, ancor più gradata, del risarcimento per responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, risultando pienamente soddisfatta quella, formulata in ricorso in via principale, di reintegrazione in forma specifica che, nel caso di specie, consegue all'accoglimento della domanda di annullamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Università degli Studi di Parma al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) oltre rimborso forfetario spese generali nonché oneri previdenziali e fiscali come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)